

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1967

Insegnanti privi di vista: assunzione in ruolo
per materie giuridiche ed economiche; e storia e filosofia

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo oggi all'attenzione del Parlamento si inserisce nel quadro delle iniziative, sempre più numerose e proficue specie in quest'ultimo decennio della vita democratica del Paese, intraprese dal Parlamento stesso, dal Governo, da enti pubblici, associazioni di categoria e privati, per il collocamento al lavoro dei privi della vista.

La Nazione ha così potuto valersi dell'apporto di lavoro dato ad essa dai massofisioterapisti, dai centralinisti telefonici, dagli operai, musicisti, insegnanti, liberi professionisti ciechi e compiacersi dell'attaccamento al lavoro, della serietà, dell'alto livello di preparazione e di rendimento, dello spiccato senso di responsabilità che hanno sempre e dovunque caratterizzato le prestazioni di tali categorie di lavoratori.

Con precedenti provvedimenti legislativi, è stato possibile immettere in ruolo gli insegnanti idonei in precedenti concorsi e quelli abilitati all'insegnamento e incaricati. Poichè si prescindeva da qualsiasi invalidità fisica, di tali disposizioni hanno beneficiato anche gli insegnanti privi della vista.

Come è noto però, i provvedimenti di cui si è fatto cenno hanno interessato il settore dell'insegnamento solo fino al grado della istruzione media inferiore, mentre nulla in

tal senso si è fatto per gli insegnanti delle scuole medie superiori.

Senza qui voler ignorare il problema generale e di ben più vaste proporzioni di tutti gli insegnanti in tali scuole, si vuole per ora richiamare l'attenzione del Parlamento sugli insegnanti ciechi di materie giuridiche ed economiche e di storia e filosofia, negli istituti di istruzione media superiore, in possesso della abilitazione allo specifico insegnamento e già in servizio in qualità di incaricati.

Si tratta in verità di poche unità di valenti e appassionati educatori ai quali sembra doveroso assicurare, in considerazione della loro minorazione, un posto sicuro e una sede stabile. E infatti, se l'incertezza del posto di lavoro rappresenta per tutti, specie se con famiglia a carico, un problema angoscioso, per i privi della vista essa assume il carattere del dramma in quanto molto più scarse sono per essi le possibilità di ricorrere ad attività sussidiarie e di ripiego. Gli spostamenti, poi, determinati ogni anno dai nuovi incarichi fuori sede, se per i vedenti possono anche risolversi in gradita occasione di nuove conoscenze e di nuovi ambienti, per i privi della vista rappresentano altre e crescenti ragioni di disagio, costretti come sono a servirsi di persone che li accompa-

gnino, perchè non conoscono i luoghi, e a sostenere le spese conseguenti.

Si ritiene anche doveroso porre in risalto come tutte le difficoltà finora accennate, relative ai non vedenti, e altre che vi si potrebbero aggiungere, riguardano costoro in attività che sono estranee all'esercizio dell'insegnamento in sè. Il disegno di legge che vi sottoponiamo, quindi, deve essere visto

soprattutto sotto il profilo sociale in quanto tende a riequilibrare le differenze poste dalla natura tra « l'uomo » insegnante privo della vista e « l'uomo » insegnante vedente e non a creare una situazione di vantaggi di alcuni insegnanti rispetto ad altri.

Per queste ragioni e in questa convinzione auspichiamo che il disegno di legge venga sollecitamente esaminato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Gli insegnanti privi della vista, in materie giuridiche ed economiche e in storia e filosofia, che abbiano prestato servizio in almeno tre degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1966-67 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria di II grado e negli istituti tecnici statali o pareggiati e che siano in possesso della abilitazione richiesta, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono » e in almeno due anni abbiano riportato qualifica uguale a « ottimo », possono chiedere l'assunzione nei ruoli di professori della scuola secondaria di secondo grado secondo le norme della presente legge.

Art. 2

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data della ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al Provveditore agli studi di non più di tre province ivi compresa quella della residenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità di concorso, nonchè il numero

dei posti disponibili in ciascuna provincia e nella regione autonoma della Valle d'Aosta, per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 3

I Provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola nella stessa cattedra.

Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dall'età.

Art. 4.

I Provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 3 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, saranno inclusi in base al punteggio loro assegnato, in un'unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno nominati nelle province nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.